

Possono invece essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale le attività puramente manuali (quali rimozione e sostituzione dei rullini, sviluppo e stampa dei fotogrammi, e masterizzazione dei dati relativi, ovvero le procedure di notifica).

Nel caso in cui le operazioni di sviluppo e stampa della documentazione fotografica siano affidate a soggetti privati, il Garante per la protezione dei dati personali con il parere del 19 dicembre 1998, poi ripreso dal Ministero dell'Interno con la circolare prot. n. M/2103/A del 16 marzo 1999, ha affermato che nel trattamento dei dati connesso allo svolgimento dei propri compiti, "ciascun soggetto pubblico può avvalersi del contributo di privati, affidando ad essi determinate attività che rientrano nella sfera di titolarità dell'Amministrazione stessa, non comportando decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati (...), ma, piuttosto, limitati margini di autonomia in ordine al concreto svolgimento del servizio e a scelte tecnico-operative".

Devono comunque essere rispettate alcune condizioni; infatti:

- è necessario che i dipendenti della struttura privata operino in qualità di "incaricati del trattamento" (art. 19 della legge n. 675/96);
- gli stessi devono agire sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni del "titolare" (art. 1, comma 2, lett. d)) e del "responsabile" (art. 1, c. 2, lett. e) e art. 8) del trattamento (art. 8, comma 5);
- il ruolo di "incaricato" del trattamento può essere svolto soltanto da una persona fisica;
- si può nominare come "responsabile" la società incaricata, ovvero una o più persone operanti nell'Amministrazione Pubblica, ovvero una o più persone operanti nella medesima società.

A tali condizioni, il privato è legittimato a trattare i dati in possesso della struttura pubblica, ma è comunque vincolato ad utilizzarli svolgendo compiti che devono risultare da un atto scritto (provvedimento amministrativo o convenzione).



Per quanto concerne il corrispettivo da elargire all'aggiudicatario dell'appalto, il Ministero ha escluso che questo possa corrispondere ad una percentuale previamente determinata degli introiti delle sanzioni amministrative, in quanto tale corrispettivo apparirebbe ingiustificato nelle sue modalità di definizione, in quanto, più